



Convenzione

Tra

La Federazione Italiana di Football Americano (di seguito: 'FIDAF'), con sede in Roma, c/o CONI - Pal. H - Piazza Lauro de Bosis 15 00135 Roma (RM) nella persona del Presidente pro tempore, Prof. Leoluca Orlando, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIDAF suddetta

e

il **Centro Sportivo Italiano** (di seguito, il 'CSI') con sede legale in (00193) Roma, Via della Conciliazione n. 1, Codice Fiscale 80059280588, in persona del Presidente *pro tempore*, Dott. Vittorio Bosio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto;

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;

D)

che la FIDAF è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle Società e dalle Associazioni Sportive. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI, godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;



E)

Che la FIDAF:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla Federazione Internazionale di Football Americano
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di Football Americano;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

F)

che il CSI:

- è una associazione senza fini di lucro, costituita da persone fisiche ad essa tesserati nonché dalle società e associazioni sportive ad essa affiliate, riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva con deliberazione n. 27 del 24 giugno 1976;
- è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni, quale Ente Nazionale con finalità assistenziali. E' iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

G)

che il CSI, in accordo alla "NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONI E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1252 del 21/10/2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

H)

che la FIDAF e il CSI (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività *con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;*
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.

1.4

Le parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Articolo. 2 – Attività sportiva

2.1

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIDAF; il CSI può utilizzare i termini "Campionati Nazionali (nome dell'EPS)" e "Rappresentativa Nazionale del CSI".

2.2

1) Nel corso della stagione sportiva, il Centro Sportivo Italiano si dedicherà allo sviluppo dell'attività di base del Football Americano, promuovendo campionati, tornei, amichevoli e iniziative promozionali di Tackle Football e di Flag Football.

2) I periodi individuati per la promozione di queste attività sono i seguenti:

- tra ottobre e gennaio: "7-League e/o Arena Football 8"
- tra novembre e maggio: flag football senior
- tra gennaio e dicembre: "Five-Men"
- tra giugno e febbraio : flag football juniores
- tra gennaio e dicembre : 7 Cup Nord, 7 Cup Sud, riservato ai soli tesserati CSI

3) Gli atleti tesserati CSI, nella stagione sportiva in essere, potranno partecipare al campionato di 1^a Divisione FIDAF, ma non potranno poi continuare nei campionati CSI.

4) Il tesserato FIDAF è da ritenersi anche colui che si trova sotto regime di "vincolo" (inteso come secondo anno e/o di vincolo vero e proprio).

5) I tesserati FIDAF per partecipare all'attività CSI devono essere integrati in una Società CSI esistente; le Società riceventi non potranno tesserare un numero di giocatori (FIDAF) superiore a 9 (nove);

- 6) Ulteriori criteri di partecipazione degli atleti tesserati FIDAF ai campionati CSI saranno determinati nei regolamenti di tali campionati.
- 7) I tesserati FIDAF per partecipare ai campionati CSI, e i tesserati CSI per partecipare ai campionati FIDAF, dovranno essere autorizzati dalla loro Società di appartenenza.
- 8) Società satellite affiliate CSI con soli tesserati FIDAF (creando una Società): le Società satellite di un team FIDAF hanno facoltà di tesserare illimitatamente solo atleti in carico alla Società madre, ovvero non possono tesserare atleti di altre Società sia FIDAF che CSI.
- 9) La FIDAF e il CSI, collaboreranno in tutte le attività di controllo delle limitazioni inserite nei regolamenti dei rispettivi campionati

Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FIDAF riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

Il CSI, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi solo nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FIDAF e nel rispetto delle normative federali.

3.2

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

3.3

Gli arbitri di esclusiva formazione FIDAF potranno essere convocati dal CSI previa richiesta alla FIDAF, allo stesso modo, gli arbitri di esclusiva formazione CSI potranno essere convocati dalla FIDAF previa richiesta al CSI.

Al fine di tutelare e garantire il regolare svolgimento delle rispettive competizioni, la FIDAF e il CSI si impegnano a coordinare il lavoro dei rispettivi uffici designazioni

Articolo. 4 – Iniziative Culturali e Promozionali

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali e promozionali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 5 – Collaborazioni e controversie

5.1

Le Parti si impegnano a formare una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali composta da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, con l'obiettivo di elaborare, per quanto possibile, proposte comuni per la promozione della disciplina.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 6 – Durata

6.1

La durata della Convenzione è di 1 anno dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico 2021-2024, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

6.2

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.


La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine.

Roma, 22 settembre 2021

Centro Sportivo Italiano

Il Presidente

Dott. Vittorio Bosio



Federazione Italiana di American Football

Il Presidente

Prof. Leoluca Orlando

